

## **Regolamento interno del Comitato Unico di Garanzia**

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Con DSG del 29.3.2011 è stato costituito, ai sensi dell'art. 21 della L.183/2010, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Avvocatura dello Stato.

Il Comitato ha sede in via dei Portoghesi 12, presso gli uffici della Avvocatura Generale dello Stato.

### **Art.1 Attribuzioni**

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate che, ai sensi dell'art.57 comma 1 del d.lgs 165/2001 (così come introdotto dall'art.21 della L.183/2010), sono quelle che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni demandavano in precedenza ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. Tali competenze sono, a titolo semplificativo, indicate nella direttiva del 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro per le Pari Opportunità, concernente le linee guida sulle modalità di funzionamento del medesimo.

Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici.

### **Art.2 Composizione del CUG**

Ai sensi dell'art.21 della L.183/2010 il CUG è composto da appartenenti alle organizzazioni sindacali e da un pari numero di personale designato dall'Amministrazione.

Attualmente è composto da quattordici membri effettivi e da altrettanti membri supplenti.

La composizione del CUG, che dura in carica 4 anni, è stabilita con decreto del Segretario Generale.

### **Art.3 Il Presidente**

1. Il Presidente è il rappresentante del CUG e ne coordina l'attività

2. Il Presidente :

- Convoca le sedute del CUG;
- predispone l'ordine del giorno delle sedute;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- cura la relazione, di cui al successivo art. 7 punto 4;

- nomina il vice presidente, che lo rappresenta in caso di assenza o impedimento;
- assegna annualmente, sentito il CUG, ad un componente le funzioni di Segretario;
- propone al Segretario Generale, sentito il CUG, la decadenza dall'incarico dei componenti nei casi di assenze non giustificate, effettuate per tre volte consecutive.

#### **Art.4**

#### **I componenti**

1. I componenti del CUG:

- partecipano alle riunioni e comunicano alla segreteria, entro tre giorni dal ricevimento della convocazione, l'avvenuta ricezione e/o eventuali impedimenti alla partecipazione. Il componente titolare ha la facoltà di far partecipare alle riunioni, previo tempestivo preavviso al segretario, il componente supplente "corrispettivo" (secondo l'ordine mostrato nell'elenco, di cui al D.S.G. 29.3.2011), nei casi di assenza o impedimento;
- partecipano ai gruppi di lavoro, eventualmente costituiti, cui vogliono far parte;
- segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'o.d.g.

2. Nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

#### **Art.5**

#### **Il Segretario**

1. Il Segretario del CUG cura il supporto necessario al suo funzionamento.

2. Il Segretario:

- cura l'invio, tramite la posta elettronica, delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti delle riunioni;
- tiene l'archivio del CUG (verbali delle sedute, corrispondenza interna, etc.);
- redige il verbale di ogni seduta.

3. In caso di assenza del Segretario il verbale viene redatto, a rotazione, dai presenti.

#### **Art.6**

#### **Funzionamento**

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

2. Le riunioni del CUG sono convocate, almeno una volta ogni tre mesi, dal Presidente.

Sono altresì convocate qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

In caso di necessità e/o urgenza la riunione del CUG può essere convocata su iniziativa del Presidente con preavviso di 48 ore.

3. Il CUG in riunione:

- approva il verbale della precedente riunione;
- approva il programma di lavoro.

4. Per l'adozione delle delibere occorre la maggioranza assoluta.

5. Previa approvazione di due terzi dei componenti, il presente Regolamento può essere modificato.

## **Art.7**

### **Rapporti con l'Amministrazione**

1. Per assolvere i propri fini istituzionali il Comitato Unico di Garanzia instaura con l'Amministrazione una fattiva collaborazione, assicurando l'informazione costante circa le iniziative poste in essere.
2. Il CUG vigila sull'osservanza degli obblighi gravanti sull'Amministrazione, previsti dalla normativa vigente. Tra questi vi è l'obbligo, prescritto dalla direttiva succitata, di consultare preventivamente il Comitato ogniqualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressioni di carriera, etc.)
3. Può richiedere all'Amministrazione l'accesso ad atti e documenti, informazioni, dati statistici.
4. Redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali sul luogo di lavoro, avvalendosi di dati e informazioni fornite dall'Amministrazione e della relazione redatta dalla medesima ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio recante "misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche.  
Detta relazione, dopo l'approvazione di almeno due terzi dei componenti, viene trasmessa agli organi di vertice dell'Istituto.

## **Art.8**

### **Rapporti con altri organismi**

1. Per la realizzazione delle attività di competenza il Comitato, si raccorda, qualora necessario, con i sottoindicati organismi interni all'Istituto:
  - con l'analogo Comitato degli Avvocati e Procuratori dello Stato;
  - con il Responsabile della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
  - con l'organismo avente competenza in materia di valutazione della performance, che dovesse essere istituito all'esito delle valutazioni sulle indicazioni inerenti all'applicazione della riforma Brunetta rese dal parere 2933/2010 del Consiglio di Stato.
2. Si raccorda altresì, qualora necessario, con i sottoindicati organismi esterni indicati dalla direttiva succitata del 4 marzo 2011:
  - Ufficio Consigliere/a Nazionale di Parità istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – UNAR- , istituito presso il Dip.to Pari Opportunità).

## **Art.9**

### **Informazione**

Per favorire la diffusione dell'attività del CUG all'interno dell'Avvocatura dello Stato viene utilizzato uno spazio appositamente costituito sulla rete intranet.

Per favorire l'interscambio di informazioni con altre Amministrazioni viene utilizzato il canale predisposto sulla rete internet (sito Avvocatura dello Stato).

Il presente Regolamento viene pubblicato sulla rete internet (sito web dell'Amministrazione).

#### **Art.10**

##### **Entrata in vigore e disposizioni di rinvio**

1. Il presente Regolamento viene approvato il 19 maggio 2011. Decorsi 10 giorni da tale data entra in vigore.

2. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.